

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 35 DD. 12/03/2014

Oggetto: affido alla ditta Dedagroup di Trento del servizio di attivazione di una nuova postazione Civilia View-PMI e del servizio di manutenzione per l'anno 2014. CIG Z5E0E447B4

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 140 dd. 18 novembre 2011 con la quale si affidava alla ditta Dedagroup con sede in loc. Palazzine 120/f 38100 Gardolo (TN), la fornitura degli applicativi software PMI e Civilia View ed i relativi servizi correlati;

rilevato che è necessario stipulare annualmente il contratto di manutenzione per gli applicativi in questione, nonché il servizio di riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema;

acquisite, pertanto, l'offerta di Dedagroup SPA relativa alla manutenzione degli applicativi software PMI e Civilia View e ai relativi servizi correlati, ivi compresa la riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema, documenti entrambi dimessi in atti;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la p.a. di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

osservato che nel caso di specie trattasi di servizi correlati ad uno specifico programma che non sono reperibili tramite CONSIP S.p.a;

acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

rilevato che nel caso di specie non sussistono i rischi da interferenza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che il costo per la sicurezza di cui al disposto normativo di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 viene valutato zero;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Dedagroup con sede in loc. Palazzine 120/f 38100 Gardolo (TN) la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per il software applicativo Civilia View-Cruscotti e PMI, ivi compresa la riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema, per gli importi ed alle condizioni di cui alla proposta prot. di arrivo n. 73 dd. 13 gennaio 2014, dimessa in atti;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2013.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 909



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 35 DD. 12/03/2014

Oggetto: affido alla ditta Dedagroup di Trento del servizio di attivazione di una nuova postazione Civilia View-PMI e del servizio di manutenzione per l'anno 2014. CIG Z5E0E447B4

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n. 140 dd. 18 novembre 2011 con la quale si affidava alla ditta Dedagroup con sede in loc. Palazzine 120/f 38100 Gardolo (TN), la fornitura degli applicativi software PMI e Civilia View ed i relativi servizi correlati;

rilevato che è necessario stipulare annualmente il contratto di manutenzione per gli applicativi in questione, nonché il servizio di riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema;

acquisite, pertanto, l'offerta di Dedagroup SPA relativa alla manutenzione degli applicativi software PMI e Civilia View e ai relativi servizi correlati, ivi compresa la riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema, documenti entrambi dimessi in atti;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la p.a. di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

osservato che nel caso di specie trattasi di servizi correlati ad uno specifico programma che non sono reperibili tramite CONSIP S.p.a;

acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

rilevato che nel caso di specie non sussistono i rischi da interferenza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che il costo per la sicurezza di cui al disposto normativo di cui all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 viene valutato zero;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Dedagroup con sede in loc. Palazzine 120/f 38100 Gardolo (TN) la fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza per il software applicativo Civilia View-Cruscotti e PMI, ivi compresa la riattivazione da remoto in caso di caduta del sistema, per gli importi ed alle condizioni di cui alla proposta prot. di arrivo n. 73 dd. 13 gennaio 2014, dimessa in atti;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2013.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 909



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -